ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2016/797 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DELL'11 MAGGIO 2016, RELATIVA ALL'INTEROPERABILITA' DEL SISTEMA FERROVIARIO DELL'UNIONE EUROPEA (RIFUSIONE)

Art. 40

Obbligo degli organismi notificati di fornire informazioni

Gli organismi notificati informano l'Autorita' di notifica e l'Ente unico nazionale di accreditamento italiano:

a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o revoca di un certificato;

b) di qualunque circostanza che incida sull'ambito della notifica e sulle condizioni per la notifica stessa;

c) di eventuali richieste di informazioni che ha ricevuto dal Ministero dello sviluppo economico in qualita' di autorita' di vigilanza del mercato in relazione ad attivita' di valutazione della conformita';

d) su richiesta, in relazione ad attivita' di valutazione della conformita' eseguite nell'ambito della notifica e di qualsiasi altra attivita' svolta, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto. L'ANSFISA e le eventuali competenti autorita' nazionali interessate degli Sati membri preposte alla sicurezza sono informate di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o revoca del certificato di cui al comma 1, lettera a). Gli organismi notificati forniscono le pertinenti informazioni sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, ai risultati positivi della valutazione della conformita' agli altri organismi notificati ai sensi della direttiva (UE) 2016/797, che svolgono analoghe attivita' di valutazione della conformita' sugli stessi prodotti. Gli organismi notificati forniscono all'ERA i certificati «CE» di verifica dei sottosistemi, i certificati «CE» di conformita' dei componenti di interoperabilita' ed i certificati «CE» di idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita'.

Versione in vigore dal 26 giugno 2019, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione)

Estremi	Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57
Capo	VI — Organismi di valutazione della conformità
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2019

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-57-2019/art-40-obbligo-degli-organismi-notificati-di-fornire-informazioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it